



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il Decreto n.41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA:** la nota prot. n 7655 del 15.3.23 con cui l'uff. Tecnico richiedeva l'emissione di ordinanza per disciplinare i lavori di manutenzione straordinaria delle torri faro nn.22,23,32 del porto di Salerno ed in particolare la sostituzione/riparazione delle coperture in vetroresine delle stesse di cui alla procedura CUP G97G19000090005-CIG 81586391E4, da eseguirsi a cura dell'Impresa Artemide s.r.l. Unipersonale con sede in Capua (CE) via Pratillo, 11 P.IVA 02912270614;
- RITENUTO** opportuno disciplinare tale attività ai fini della tutela della sicurezza e di rendere le aree di cantiere disponibili per l'impresa;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- VISTI:** gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente Ufficio Safety, Security e Ordinanze in merito alla emanazione di una ordinanza ai sensi degli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

Il Dirigente Uff. S.S.O

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art 10 ,comma 4, lett. c, della L.28 gennaio 1994, n.84;

Il Segretario Generale

RENDE NOTO

Nei giorni 21 e 22 marzo 2023, ed in ogni caso fino a termine esigenza da comunicarsi a cura della Direzione lavori, le aree demaniali marittime sottostanti le torri faro n. 22, 23 e 32 come individuate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, saranno destinate ad aree di cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria delle citate torri faro.

La Direzione dei lavori è affidata all'ing. Lalicata dell' AdSP MTC ed il Coordinamento della Sicurezza all'ing. Iacomino della 2I Project s.r.l., e, pertanto,



ORDINA

Art. 1

Nei giorni e nelle aree sopra menzionati è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto, ad eccezione delle attività connesse con i menzionati lavori.

Art. 2

L'Impresa appaltatrice dovrà:

1. Provvedere alla delimitazione delle aree di volta in volta interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento ed i possibili urti dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Direzione Lavori o da parte di personale dell'Autorità di Sistema Portuale. È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
2. Garantire l'ormeggio, il transito e le attività connesse alle navi, avendo in considerazione gli accosti che vengono stabiliti ogni giorno nella riunione presso l'Ufficio Nostromi della Capitaneria di Porto;
3. Disporre di personale in numero sufficiente per controllare che tutte le manovre dei mezzi si svolgano in sicurezza;
4. Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti
5. Evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
6. Adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante l'area di cantiere, garantendo in ogni caso l'accesso di veicoli al porto anche in forma alternata di emergenza anche in tali aree;
7. Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
8. Consentire sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza, agli organi di Polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti;

Art. 3


Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni di emergenza e di natura contingente.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.


Napoli, 16/03/2023

IL PRESIDENTE



PORTO COMMERCIALE DI SALERNO
MANUTENZIONE TORRI FARO N. 22 - 23 - 32
ALLEGATO ORDINANZA N.





DELIMITAZIONE AREA D'INTERVENTO
PORTO COMMERCIALE DI SALERNO
MANUTENZIONE TORRI FARO n. 22 - 23 - 32
ALLEGATO ORDINANZA N.